



# COMUNE DI ILLORAI

(Provincia di Sassari)



## REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA)



(approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario  
per il Consiglio Comunale n° 23 del 31.12.2008)

## **ART. 1**

### **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

1. La presente normativa definisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale in base:

- alla Legge Regionale 25 giugno 1984 n. 31;
- alla Deliberazione Giunta Regionale 3 febbraio 2000 n.5/6;
- al Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997;
- alla Circolare del Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997
- al presente Regolamento;

nonché sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.

3. Il servizio di trasporto può essere garantito attraverso:
  - gestione diretta con mezzi e personale del Comune;
  - appalto a terzi, che siano in possesso dei necessari requisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento e di trasporto;
  - servizi di linea;
  - ricorso al servizio di noleggio di mezzi privati in possesso dei requisiti di noleggio con conducente.

## **ART. 2**

### **UTENTI DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni dimoranti in località fuori dall'aggregato urbano principale a non meno di 1 Km da esso.
2. Avranno diritto ad usufruire del servizio di trasporto scolastico:
  - a. i bambini o alunni della scuola materna, elementare e media residenti in questo Comune per i quali è stata presentata domanda di iscrizione;
  - b. residenti in altro Comune a condizione che i rapporti fra gli enti interessati siano regolati in base a quanto previsto dal D.Lgs.267/2000 art. 30 "Convenzioni".

## **ART. 3**

### **MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO**

1. Coloro che intendono usufruire del servizio di trasporto dovranno presentare all'Ufficio Pubblica Istruzione, entro il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda utilizzando esclusivamente gli stampati predisposti dal Comune.  
Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, e comunque non oltre il 10 luglio, potranno essere accolte compatibilmente con l'esigenze organizzative del servizio.

2. I genitori dovranno sottoscrivere unitamente alla domanda di iscrizione la clausola di accettazione dell'eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme dovute in caso di inadempienza nel pagamento. In difetto di tale accettazione la domanda di iscrizione non verrà accolta.
3. L'Ufficio pubblica istruzione, entro la data del 30 luglio successivo alla data di presentazione della domanda, provvede, ai sensi dell'artt. 2 del presente Regolamento, alla individuazione degli utenti ammessi al servizio di trasporto, che verranno informati e invitati ad effettuare il versamento della quota di contribuzione.
4. Non saranno accettate le richieste presentate da utenti che non risultino in regola con i pagamenti relativi all'anno scolastico precedente, fatti salvi i casi in cui l'irregolarità sia collegabile a situazioni di disagio socio-economico, accertate dai Servizi Sociali comunali, nelle quali la non ammissione al servizio costituisca pregiudizio per l'alunno.
5. Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio di trasporto scolastico entro il 10 settembre verrà rilasciata apposita autorizzazione valida esclusivamente per l'intero anno scolastico, previo pagamento da parte dell'utente della quota dovuta secondo le modalità indicate nel successivo art.8.
6. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per iscritto, almeno 5 giorni prima dell'interruzione, all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune con la riconsegna dell'autorizzazione al trasporto. La disdetta, ai fini del pagamento o del rimborso di parte della quota annua di contribuzione al servizio, avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione della disdetta stessa.
7. La presentazione della domanda di cui al precedente comma 1 comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento.

## **ART. 4**

### **MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati, accompagnati e riconsegnati dal gestore del servizio nei punti di fermata e negli orari dalla stessa stabiliti all'inizio dell'anno scolastico.
2. Le famiglie dei minori ammessi a fruire del servizio di trasporto si impegnano a garantire il rispetto dei criteri organizzativi fissati dal piano annuale, di cui al successivo art.6, prima dell'inizio dell'anno scolastico (orari, localizzazione fermata di salita e di discesa) ed a garantire la presenza di persona maggiorenne autorizzata per accogliere al ritorno il minore non appena disceso dal mezzo, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di mancata accoglienza. Nel caso in cui i genitori non possano in nessun modo accogliere il minore alla fermata dichiareranno nel modulo di domanda che questi farà rientro a casa autonomamente, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità dovuta alla mancata accoglienza.

## ART. 5

### MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Durante i trasporti scolastici il gestore del servizio assicura, con proprio personale, il servizio di accompagnamento e vigilanza degli alunni della scuola materna.
2. E' esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale per fatti dannosi che possono verificarsi prima della salita sul mezzo di trasporto e successivamente alla discesa dal medesimo.

## ART. 6

### IL PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Prima dell'inizio dell'anno scolastico sulla base delle richieste pervenute, verrà elaborato il Piano Annuale per il Servizio di Trasporto Scolastico secondo lo schema seguente:

#### PERCORSI E FERMATE

COGNOME E NOME DELL'ALUNNO	SCUOLA FREQUENTATA	PERCORSI ANDATA E RITORNO		DISTANZA DELLA SCUOLA DALL'ABITAZIONE DI RESIDENZA
		INDIRIZZO DI RESIDENZA	UBICAZIONE SCUOLA FREQUENTATA	
		FERMATA DI PARTENZA/ARRIVO	FERMATA DI ARRIVO/PARTENZA	
				Km

#### PROSPETTO DEGLI ORARI DI INIZIO E FINE DEI PERCORSI

ORARIO DEI PERCORSI DA EFFETTUARE DALL'ABITAZIONE DI RESIDENZA ALLA SCUOLA FREQUENTATA E VICEVERSA, SECONDO IL CALENDARIO SCOLASTICO FISSATO DALLA R.A.S. E L'ORARIO DELLE LEZIONI STABILITO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "D. FILIA" PER L'ANNO SCOLASTICO								
COGNOME E NOME DELL'ALUNNO	TRAGITTO DALL'ABITAZIONE ALLA SCUOLA		TRAGITTO DALLA SCUOLA ALL'ABITAZIONE		TRAGITTO DALL'ABITAZIONE ALLA SCUOLA		TRAGITTO DALLA SCUOLA ALL'ABITAZIONE	
	PARTENZA	ARRIVO	PARTENZA	ARRIVO	PARTENZA	ARRIVO	PARTENZA	ARRIVO
	PRIMA MATTINA		FINE MATTINA		PRIMO POMERIGGIO		FINE POMERIGGIO	
	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore

2. Tenuto conto di quanto indicato al comma precedente, il Piano Annuale per il Servizio di Trasporto scolastico tramite servizio di noleggio conterrà quindi:

- a) l'indicazione dei percorsi;
  - b) l'indicazione degli orari di inizio dei percorsi;
  - c) l'ubicazione delle fermate dove verranno prelevati gli utenti del servizio;
3. Gli utenti saranno prelevati e riaccompagnati direttamente al proprio domicilio.
  4. Il piano viene approvato, con apposita determinazione del Responsabile del servizio e viene redatto tenendo conto delle richieste pervenute e dei posti disponibili sui mezzi di trasporto.

## **ART. 7**

### **CONTRIBUZIONE UTENZA**

1. L'erogazione del servizio di trasporto scolastico prevede la contribuzione a carico delle famiglie.
2. Il recupero del costo del servizio a carico dell'utenza non potrà essere inferiore al 36% della quota a carico del Comune.
3. La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico è stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale nell'ambito della determinazione delle tariffe e dei servizi a domanda individuale, secondo i seguenti principi:
  - quota di contribuzione utenza commisurata ad una quota fissa uguale per tutti e la differenza calcolata in proporzione al reddito familiare di appartenenza;
  - pagamento intero costo del servizio per i non residenti, secondo le modalità stabilite in convenzione col Comune di residenza.
4. Ai fini della determinazione del reddito familiare è fatto riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 31.03.1998 N° 109, D.P.C.M 07.05.99 N° 221 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
5. Soltanto in casi straordinari verranno esaminate richieste di esonero, in collaborazione col servizio sociale ai sensi del disposto dell'art. 9.
6. La quota di compartecipazione può essere modificata nel corso dell'anno scolastico con delibera della Giunta Comunale, in riferimento alle sole variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita rispetto a quello accertato all'inizio dell'anno scolastico cui la contribuzione si riferisce.

## **ART. 8**

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. La quota annua di contribuzione al servizio di trasporto per le Scuole Materne, Elementari e Medie può essere pagata, esclusivamente attraverso i bollettini di c.c.p. emessi dall'Ufficio competente, secondo le seguenti modalità:
  - a) in unica soluzione al momento dell'ammissione al servizio;

- b) ratealmente mediante bollettini di c.c.p entro il 10 settembre e il 28 febbraio di ogni anno;
  - c) mensilmente mediante bollettini di c.c.p. entro il 10 di ogni mese a partire da settembre.
2. Non sono previste riduzioni della quota annua di contribuzione in caso di assenza temporanea dell'alunno trasportato.
  3. Nel caso in cui provveda al pagamento secondo le modalità di cui alla lettera b) e c) del precedente comma 1, l'utente è tenuto a rispettare il termine di scadenza.
  4. A coloro che non pagassero la quota di compartecipazione richiesta verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione, entro e non oltre il termine dei quindici giorni dalla data di ricevimento del medesimo. Trascorso tale termine, coloro che non avessero regolarizzato la loro posizione dovranno pagare una mora in misura pari al 10% della somma complessiva del debito e gli interessi legali. Qualora vi fossero somme dovute e non pagate, l'Amministrazione passerà alla riscossione mediante ruolo coattivo delle stesse.

## **ART. 9**

### **CRITERI DI ESENZIONE**

1. Coloro che intendono ottenere l'esonero dal pagamento del servizio, per motivi collegati a particolari condizioni di disagio economico o sociale, devono inoltrare richiesta su apposito modulo all'ufficio Pubblica Istruzione al momento della presentazione della domanda di ammissione di cui al precedente articolo 3 oppure al momento in cui si manifestano le condizioni di disagio. La richiesta di esonero dovrà essere corredata dalla attestazione I.S.E.E. indicante la situazione economica familiare.
2. Sono previsti i seguenti criteri di esenzione:
  - a) Esenzione 100%
    - per le famiglie che abbiano sia disagiate condizioni socio-economiche, certificate dal Servizio Sociale del Comune, sia un reddito inferiore al minimo vitale stabilito annualmente con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale per Igiene, Sanità e Assistenza Sociale.
    - per gli alunni portatori di handicap;
  - b) Riduzione del 50%
    - per le famiglie che abbiano più di un figlio che usufruisce del servizio. La riduzione si applica a partire dal 2° figlio.

## **ART. 10**

### **ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP**

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 104 del 05.02.1995 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".